



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

Oggetto: FIG – PD 33S/15 – Alfano PACETTI tessera n. 133344

Il 10/11/15 il sottoscritto inviava all'arch. Alfano Pacetti il Provvedimento di Fissazione della Data di Decisione ex art. 44 Regolamento di Giustizia, nel quale, oltre alle altre comunicazioni di rito, si contestava al tesserato di: "aver consegnato uno *score card* contenente un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 3 (6 anziché 7), 12 (6 anziché 7) ed alla buca 18 (6 anziché 7) in occasione della gara "Coppa delle Castagne" che si è tenuta nel Golf Club Parco di Roma il 07/08.11.15". Il suddetto provvedimento fissava la data della decisione al 02/12/15.

Il tesserato per mezzo dell'avv. Angelo Cutolo, nei termini di rito, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale contestava l'addebito disciplinare sopra descritto e richiedeva l'escussione di testimoni, nelle persone dei giocatori che facevano parte del *flight* di gioco.

Il Giudice fissava con ordinanza del 27/11/11 l'udienza istruttoria del 10/12/15 deputata all'escussione dei testi signori Giuseppe Gagliardi e Ruggero Bartoli, come da richiesta del tesserato.

All'udienza del 10/12/15 compariva il tesserato, l'avv. Angelo Cutolo ed il teste Bartoli, che rendeva testimonianza nella quale dichiarava che a sua memoria nulla di strano era avvenuto durante il gioco della gara sopra ricordata, e riferiva di aver visto un *cart* con un *marshall* durante il gioco della gara.

L'avv. Cutolo richiedeva al Giudice l'autorizzazione per il deposito di una dichiarazione scritta del sig. Gagliardi che era impossibilitato a

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

partecipare all'udienza. Il Giudice autorizzava il deposito della dichiarazione.

Durante l'udienza l'arch. Pacetti richiedeva di fare alcune dichiarazioni nelle quali si dichiarava mortificato per l'accaduto, contestava l'addebito e comunque ribadiva che non aveva mai avuto intenzione di riportare un punteggio di gara diverso da quello reale.

L'avv. Cutolo richiedeva un supplemento di istruttoria per l'escussione del teste Edoardo Macilenti; il Giudice chiudeva l'udienza riservandosi di decidere.

La causa si ritiene ben istruita, matura per la decisione e pertanto non si ritiene di dover ammettere l'ulteriore testimonianza richiesta dall'arch. Pacetti.

Lo scrivente ritiene che il tesserato è colpevole e deve essere sanzionato per i seguenti

MOTIVI

Il procedimento disciplinare a carico dell'arch. Alfano Pacetti prende le mosse da un referto inviato dalla segreteria del Circolo del Golf Parco di Roma, compilato e sottoscritto dal sig. Pietro Fomez, il quale svolgeva l'ufficio di Arbitro e componente del Comitato di Gara nella gara dell'8/11/15. Il sig. Fomez fornisce nel suddetto documento un'analitica ed esauriente ricostruzione dei colpi giocati dall'arch. Pacetti nelle buche 3, 12 e 18 del percorso di gioco. Il sig. Fomez ricostruisce colpo per colpo il gioco del tesserato per le buche sopra indicate, evidenziando precisione sia nel controllo del gioco sia nell'attività di segnalazione dell'illecito agli organi competenti.

Il referto per come è stato redatto e compilato, risulta essere credibile ed esente da censure che ne possano minare l'attendibilità.

*Via di Villa Emiliani, 24
00197 - Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946*



È poi stato accertato, anche grazie alla testimonianza del teste Bartoli, che in effetti durante le fasi di gioco c'è stato un controllo a distanza del gioco del *flight* dell'arch. Pacetti, confermando quindi la presenza di un controllore in campo durante le fasi di gioco.

Sulla misura della sanzione è necessario determinare se dagli atti del processo possa dirsi provato il dolo del tesserato nel compimento dell'illecito. A questo riguardo lo scrivente ritiene che non appare provato un comportamento doloso dell'arch. Pacetti. Infatti la testimonianza del sig. Bartoli e la dichiarazione scritta del sig. Gagliardi attestano che nelle fasi di gioco non vi sono state irregolarità nel comportamento di gioco dell'arch. Pacetti. In aggiunta lo scrivente rileva che lo *score* di gara del tesserato, anche con gli errori contestati, comunque è tale da comportare l'assegnazione della c.d. virgola al giocatore, che pertanto ben poco interesse avrebbe avuto nel voler modificare a suo vantaggio lo *score* di gara.

In considerazione di quanto sopra la sanzione viene applicata per un comportamento non doloso, imputandosi al tesserato negligenza e superficialità nel controllo dell'esatto numero di colpi giocati.

PQM

Lo scrivente dichiara l'arch. Alfano Pacetti colpevole degli illeciti contestati ed applica la sanzione della squalifica temporanea di mesi sei (6) consistente nella perdita del diritto del tesserato di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG limitatamente al suddetto periodo.

La squalifica ha effetto per il tesserato dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma il 28/12/15

Si comunichi

Avv. Paolo Cieri



Via di Villa Emiliani, 24

00197 - Roma

cierip@ciericrocenzi.it

Tel. 06-8072279

Fax. 06-92942946